

Decreto 19 giugno 2015 - Concorso a 100 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria femminile

19 giugno 2015

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 28 luglio 2015 - IV serie speciale)

**Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Il Direttore Generale del Personale e della Formazione**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'articolo 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;

Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive modificazioni;

Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare l'articolo n. 2199;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro della Difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali - in data 12 luglio 2006 con il quale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le "Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo";

Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno capo al Direttore generale del personale e della formazione;

Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” ;

Vista la nota 12 maggio 2014 con la quale, con riferimento alla programmazione quinquennale scorrevole relativa agli anni 2015 - 2019, lo Stato Maggiore della Difesa, I Reparto Personale, Ufficio Reclutamento, Stato, Avanzamento, ha evidenziato l'abrogazione, ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, della figura del VFP4 c.d. leasing a decorrere dal primo gennaio 2016, comunicando altresì l'impossibilità, per l'anno 2015, di allocare sul bilancio della Difesa specifiche risorse per il leasing VFP4 nei ranghi delle Forze Armate;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante “Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge 12 gennaio 2015, n. 2, nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 100 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile riservato, ai sensi dell'articolo 2199, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno;

DECRETA

Articolo 1

Posti disponibili per l'assunzione

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 100 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, riservato ai sensi dell'articolo 2199, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno :
 - le n. 100 candidate saranno nominate allieve agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno;
2. Numero 2 posti delle allieve agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo femminile, sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti, alle candidate che abbiano conseguito l'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, a prescindere dallo status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 citato nelle premesse, per l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano. Nella domanda i concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiano o tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2016 - 2018. Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.

Articolo 2

Requisiti e condizioni per la partecipazione

1. Le partecipanti al presente concorso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 1. cittadinanza italiana;
 2. godimento dei diritti civili e politici;
 3. aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi superato gli anni ventotto;
 4. idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed in particolare:
 - **Requisiti fisici**
 1. sana e robusta costituzione fisica;
 2. altezza non inferiore a cm. 161. Il rapporto altezza - peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e la necessaria agilità indispensabile per l'espletamento del servizio di polizia;
 3. senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;
 4. visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell'occhio che vede meno;
 5. funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale binaurale entro il 20%);
 6. l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque:
 - devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori;
 - è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;
 - almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori;
 - gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;
 - il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi;
 - Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni ed infermità previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
 - **Requisiti attitudinali:**
 1. un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
 2. un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
 3. una capacità intellettuale che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
 4. una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.
 5. diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 6. essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 3

Esclusione dal Concorso

1. Sono escluse dal concorso, le candidate che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, nonché le candidate che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.
2. Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano state destituite dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono state sottoposte a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano state dichiarate decadute da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l'idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria delle candidate.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutte le aspiranti partecipano "con riserva" alle prove ed agli accertamenti concorsuali.
6. Le concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono escluse di diritto dal concorso con decreto del Direttore generale del personale della formazione.
7. Non sono ammesse al concorso le candidate che abbiano partecipato ad altri concorsi indetti nell'anno 2015 per le carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo Militare della Croce Rossa. **Tale limitazione non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.**

Articolo 4

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dalle concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. Le candidate godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga n. 2, - 00164 - Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione generale del personale e della formazione preposto alla gestione del Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria.

Articolo 5

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero della Giustizia http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_form_view.wp, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine di giorni trenta, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie speciale "Concorsi ed esami"
2. Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, la candidata dovrà provvedere a stampare, attraverso l'apposita funzione, l'attestazione di avvenuta acquisizione. Tale documento dovrà essere obbligatoriamente presentato dalle candidate, per la successiva sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso, il giorno della prova scritta d'esame, pena la non ammissione alla stessa.

3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l'indisponibilità del sistema informatico in questione, le candidate, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi, polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma.

Articolo 6

Estratto della Documentazione di Servizio

1. Le candidate non escluse dovranno produrre all'atto della presentazione alla prova scritta prevista dal successivo articolo 10, pena la non valutabilità dei titoli, l'estratto della documentazione di servizio, prevista dall'articolo 1023, comma 3, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, redatto come da fac-simile in allegato 2, secondo le seguenti modalità:
 1. le candidate in posizione di congedo prima del termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno presentare l'estratto della documentazione di servizio (Allegato 2) rilasciato dall'ultimo Ente/Reparto di servizio all'atto del congedo, il quale dovrà contenere esclusivamente i dati relativi al servizio prestato quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale e dovrà essere firmato dal Comandante del Corpo/Reparto e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti;
 2. le candidate in servizio al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno richiedere l'estratto della documentazione di servizio (Allegato 2) al Reparto/ Ente di appartenenza; tale documento, contenente esclusivamente i dati relativi alla ferma prefissata di un anno, chiuso tassativamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dovrà essere firmato dal Comandante del Corpo/Reparto e sottoscritto dall'aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.

Articolo 7

Compilazione della domanda

1. Ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione dovrà dichiarare:
 1. il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile);
 2. la data ed il comune di nascita, nonché il codice fiscale;
 3. il possesso della cittadinanza italiana;
 4. l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 5. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 6. il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
 7. i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 8. la posizione militare quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale, con l'indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
 - Forza Armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina od Aeronautica)
 - se in servizio o in congedo
 - date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da VFP1 e dell'eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonché la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio
 9. se si è stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici

o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2. Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Le candidate in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati di cui all'articolo 1, secondo comma, dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame, qualora non specificata la lingua, l'esame sarà sostenuto nella lingua italiana.
4. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Le aspiranti sono, inoltre, tenute a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e della formazione - Servizio dei Concorsi polizia penitenziaria - Largo Luigi Daga, n. 2 - 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
5. Le aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale - "Concorsi ed esami" del 27 novembre 2015 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
6. L'Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.

Articolo 8

Comunicazione agli aspiranti

1. Resta a carico di ogni candidata l'onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale, eventuali variazioni, ovvero ulteriori indicazioni.
2. Ad eccezione delle notifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale, tutte le comunicazioni personali alle aspiranti avverranno in forma scritta.
3. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte delle candidate di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.

Articolo 9

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova d'esame di cui al successivo articolo 10 del presente decreto, nominata con decreto del Direttore generale del personale e della formazione, è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente penitenziario e/o Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia e da altri quattro funzionari del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.

4. Qualora il numero delle candidate superi il numero di mille unità, la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.

Articolo 10

Prova d'esame

1. Le candidate, alle quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 3, sono tenute a presentarsi, munite di un valido documento di identificazione (fotocopia dello stesso) nonché della documentazione richiesta all'articolo 5, comma 2 (attestazione di avvenuta acquisizione informatica della domanda) e all'articolo 6 (estratto della documentazione di servizio) del presente bando, per sostenere la prova d'esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" del 27 novembre 2015, ovvero in quella la quale la stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso sarà disponibile anche sul sito http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6.wp.
2. La comunicazione di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti delle candidate.
3. Le candidate che non si presentino nel giorno e nell'ora previsti a sostenere la prova sono considerate escluse dal concorso.
4. L'esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola dell'obbligo
5. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
6. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
7. La durata della prova è stabilita dalla Commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.
8. La prova si intende superata dalle candidate che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.
9. Ferma restando la riserva di cui all'articolo 1, comma 2, del presente bando, sono ammesse a sostenere gli accertamenti di cui al successivo articolo 12, le candidate risultate idonee alla prova scritta e classificatesi tra le prime 300 in ordine di merito. Sono, inoltre, ammesse le candidate che abbiano riportato lo stesso punteggio della concorrente collocatasi all'ultimo posto. Qualora il numero delle idonee al termine degli accertamenti di cui ai successivi articoli 12 e 13 risulti inferiore al numero dei posti a concorso, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze sopravvenute, l'Amministrazione, si riserva la facoltà di convocare un'ulteriore aliquota di candidate risultate idonee alla prova culturale.

Articolo 11

Modalità di svolgimento della prova

1. Durante la prova d'esame, è fatto divieto alle candidate di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
2. Nel corso della prova è vietato alle candidate di portare nell'Aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere, calcolatrici e apparecchi che consentano di comunicare tra di loro e con l'esterno.
3. La candidata che contravviene a tali disposizioni è esclusa dal concorso.
4. L'esito della prova culturale è pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia.

Articolo 12

Accertamenti psico-fisici

1. Dopo aver superato la prova d'esame, le candidate non escluse dalla partecipazione al concorso, nell'ambito dell'aliquota di cui all'articolo 10, comma 9, sono tenute a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma

dell'articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo 443/92.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area III.
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici le candidate sono sottoposte ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
5. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
7. La Commissione medica di seconda istanza è composta ai sensi del quarto comma dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e della formazione.

Articolo 13 **Accertamenti attitudinali**

1. Le candidate che risultano idonee agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposte alle prove attitudinali da parte di una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia con qualifica non inferiore all'ottava aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava ovvero da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria appartenente all'area terza.
2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine della candidata allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneità la candidata può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
6. Il nuovo accertamento è effettuato da una Commissione di seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due dirigenti medici in qualità di componenti, individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
7. Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore generale del personale e della formazione.

Articolo 14 **Documentazione Amministrativa**

1. Alle candidate risultate idonee verranno consegnati due modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione penitenziaria:
 1. un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà essere compilato in ogni sua parte dal candidato e consegnato in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia

fotostatica del proprio documento d'identità, con il quale egli attesti i requisiti per la partecipazione alle riserve dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;

2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione medesima. Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia.

Articolo 15

Graduatoria di merito

1. La Commissione di cui all'articolo 9 redige per le sole aspiranti idonee alla prova scritta che hanno superato gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la graduatoria di merito secondo:
 1. il punteggio conseguito nella prova d'esame;
 2. i titoli di seguito indicati, tratti dall'estratto della documentazione di servizio di cui al fac-simile in allegato 2, rilasciata dalle competenti Autorità Militari:
 - valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualità di Volontario in ferma prefissata di un anno;
 - missioni in teatro operativo fuori area;
 - valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
 - riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
 - titolo di studio;
 - conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più lingue straniere;
 - esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni conseguite;
 - numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
 - eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti dall'estratto della documentazione di servizio, di cui al precedente articolo 6, rilasciato dalle competenti Autorità Militari.
3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante il periodo o i periodi prestati dalle candidate quali volontarie in ferma prefissata di un anno (VFP1), posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
5. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti delle sole candidate che, superata la prova scritta d'esame, sono convocate agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali nei limiti di cui all'articolo 10, comma 9.
6. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.

Articolo 16

Approvazione Graduatoria

1. Il Direttore generale del personale e della formazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara le vincitrici e le idonee del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
2. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenza previste dall'articolo 5, del D. P. R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La graduatoria delle vincitrici e delle idonee è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della

4. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le impugnazioni previste dalla legge.

Articolo 17 **Nomina vincitori**

1. Le concorrenti dichiarate vincitrici, tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, saranno nominate allieve agenti del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammesse direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno.
2. Le candidate cui al comma 1 che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarate decadute dalla nomina e saranno sostituite secondo l'ordine di graduatoria.
3. La nomina delle vincitrici è disposta con decreto del Direttore generale del personale e della formazione
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.
5. Le candidate del concorso, ammesse al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
6. Le candidate dichiarate vincitrici dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono assegnate come prima sede di servizio ad Istituti e servizi posti nella provincia di Bolzano.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo degli Organi di tutela.

Roma, il 19 giugno 2015

Riccardo Turrini Vita

Visto UCB 7 luglio 2015, n. 7633

Allegati

- [Modello domanda \(formato pdf 148 Kb\)](#)
- [Modello Ministero difesa \(formato pdf; 80 Kb\)](#)

Strumenti

- [Scheda di sintesi](#)

Documenti

- [Modello domanda \(formato pdf 148 Kb\)](#)
- [Modello Ministero difesa \(formato pdf; 80 Kb\)](#)